



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO BLANCHINI

- Presidente -

Dott. CESARE ANTONIO PROTO

- Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 17/09/2014 - CC

R.G.N. 23018/2013

Don 23899

Rep. CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23018-2013 proposto da:

COMUNE DI VERONA

in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 32,
presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CLARICH, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI
CAINERI, GIOVANNI SALA giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -**contro**

DGC

;

- intimato -

avverso la sentenza n. 388/2013 del TRIBUNALE di VERONA del
21/02/2013, depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

CASSAZIONE

Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. S , ha depositato ai sensi dell'art. 380 bis cd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio: "Preso atto che CDG con ricorso del 7 dicembre 2010 proponeva opposizione avverso dieci verbali di contravvenzione elevati dalla Polizia Municipale di Verona. Con i primi nove verbali la Polizia Municipale di Verona contestava al sig. DG la violazione dell'art. 7 comma 15 del CdS. per aver percorso con un motociclo di sua proprietà targato X una corsia riservata ai mezzi pubblici senza la necessaria autorizzazione. Con l'ultimo verbale veniva contestata la violazione dell'art. 7 comma 14 del CdS per l'immissione dell'autoveicolo targato Y sempre di sua proprietà, in una zona a traffico limitato senza la necessaria autorizzazione. Tutte le violazioni erano state rilevate per mezzo di impianto di videoripresa. A fondamento del suo ricorso il DG sosteneva: a) l'illegittimità dell'utilizzo delle telecamere per accertare la violazione del divieto di transito sulle corsie riservate ai mezzi pubblici; b) la contraddittorietà della segnaletica e delle informazioni nell'ambito comunale; c) la mancata immediata notificazione dell'avvenuta infrazione. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso rilevando la legittimità dei verbali della Polizia Municipale dato: che la immediata contestazione (art. 201- 1 bis del DL 30 aprile 1992 n. 285) non era essenziale, che la rilevazione era stata effettuata con l'impiego di apparecchiature, la mancata prova dei difetti di installazione costruzione e funzionalità degli strumenti di rilevazione. Il Tribunale di Verona, accoglieva l'appello in merito ai primi nove verbali ritenendo che nel caso in esame non sussistevano i presupposti di fatto per l'applicazione del disposto di cui all'art. 201 lettera g) CdS, e di conseguenza

CASSAZIONE

la Polizia Municipale sarebbe stata tenuta all'obbligo di contestazione immediata.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Verona con ricorso affidato a due motivi. CDG in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Considerato che 1. = il Comune di Verona lamenta:

a) Con il primo motivo la violazione dell'art. 201 comma 1 bis, lettera g) del Codice della Strada (art. 360 n. 3 cpc.) Secondo il ricorrente, avrebbe errato il Tribunale di Verona nell'aver ritenuto che nel caso di specie le contravvenzioni avrebbero dovuto essere immediatamente contestate dalla Polizia Municipale dato che la rilevazione era stata effettuata da apparecchi autorizzati per esser destinati alla sorveglianza di una zona a traffico limitato e non invece a sovrintendere corsie preferenziali, perché, tale assunto, non troverebbe alcuna giustificazione nel precetto normativo. L'art. 201 comma 1 bis CdS non prevedrebbe, secondo il ricorrente, alcuna specifica autorizzazione per l'utilizzazione degli impianti di video ripresa nelle corsie preferenziali limitandosi a stabilire in via generale che la contestazione immediata non è necessaria nei casi di rilevazione della circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17 comma 133 bis dalla legge 15 maggio 1997 n. 127. I dispositivi previsti dall'art. 17 comma 133 bis (vale a dire quelli autorizzati in conformità al regolamento approvato con DPR n. 250/1999) potevano senz'altro essere utilizzati anche per il controllo della circolazione sulle corsie riservate senza alcuna necessità di autorizzazione.

b) Con il secondo motivo, la violazione dell'art. 201 comma 1 bis, violazione

AN

del DPR 22 giugno 1999 n. 250 (art. 360 comma 1 n. 3 cpc). Secondo il
ricorrente, il Tribunale di Verona, non avrebbe tenuto conto che
l'omologazione delle apparecchiature effettuata ai sensi del DPR 250/1999
appare sufficiente a garantire l'attendibilità delle rilevazioni sia per quanto
riguarda l'accesso a zone a traffico limitato sia per quanto riguarda la
circolazione sulle corsie preferenziali. Erroneamente, pertanto, il Tribunale
avrebbe ritenuto che detta omologazione non fosse sufficiente a consentire
l'utilizzazione dei dispositivi di videoripresa per la rilevazione delle
infrazioni sulle corsie preferenziali, ritenendo a tale scopo, necessaria,
un'apposita specifica autorizzazione non prevista dalla legge.

1.1.= Entrambi i motivi che possono essere esaminati congiuntamente per
l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi, sono fondati e vanno accolti
per le ragioni di cui si dirà.

Va qui osservato che in tema di accertamento delle infrazioni al codice della
strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della
strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in
legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini
dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a
traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l'effetto di rendere
possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei
dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997
(cosiddette "porte telematiche"). Tali dispositivi, anche se installati in
conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in
vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. str., consentono anche la
rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate.

Pertanto, posto che l'art. 4 della legge n. 214 del 2003 ha esteso, alle corsie riservate, la disciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di videoripresa prevista per le zone a limitato traffico e al centro storico e avendo consentito anche per le zone riservate, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"), consente di ritenere che a presiedere le zone riservate possono essere gli stessi apparecchi autorizzati a presiedere le zone a traffico limitato e il centro storico senza altra autorizzazione.

Ha errato, dunque, il Tribunale, laddove ha ritenuto che necessitavano di apposita specifica autorizzazione gli impianti che sovrintendevano a corsie preferenziali, non essendo sufficiente che gli impianti posti a presidio delle corsie preferenziali fossero stati autorizzati per la sorveglianza di una zona a traffico limitato.

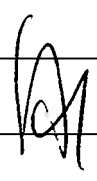
In definitiva Si propone L'accoglimento del ricorso.

Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis cpc., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

In definitiva, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto potendo giudicare nel merito va rigettata l'opposizione proposta da CDG In ordine alle spese giudiziali, vi è ragione di compensare le relative spese del secondo grado considerata la controvertibilità della questione, e può essere dichiarata la non ripetibilità delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,



CASSAZIONE *del*

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel

merito rigetta l'opposizione proposta da CDG ;compensa le spese

del secondo grado di giudizio; dichiara la non ripetibilità delle spese del

presente giudizio di legittimità

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 il Collegio dà atto

che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera del Consiglio della Sesta Sezione Civile

della Corte Suprema di Cassazione il 17 settembre 2014

Il Presidente

Stefano Franchini

Il Funzionario Giudiziario
Dot. *Anna* PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del



10101/2014

Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

AM